



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Nota circa la possibilità di praticare sport in zona arancione

Milano, 10 aprile 2021

Al fine di individuare le norme da applicare, è responsabilità dell'associazione o società sportiva innanzitutto verificare se si pratica uno degli sport di squadra individuati dal [provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) (che include ad esempio, calcio, hockey, rugby, pallavolo e basket) e quali squadre e atleti partecipano ad eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. Tali eventi e competizioni sono [indicati nel sito del CONI](#) o del [Comitato Paraolimpico Italiano \(CIP\)](#). Le categorie non inserite nell'elenco pubblicato dal CONI o dal CIP non sono di rilevanza nazionale.

Durante lo svolgimento dell'attività sportiva non è obbligatorio indossare la mascherina (art. 1 comma 3 lettera c del DPCM 2 marzo 2021. Tutti gli altri riferimenti normativi, riportati tra parentesi, sono dello stesso provvedimento).

SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE (art. 17 comma 2): per le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)”, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) (che include ad esempio, calcio, hockey, rugby, pallavolo e basket), è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale come le partite in un oratorio aperto alla libera frequentazione.

Le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)” possono svolgere allenamenti in parchi e presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, all'aperto, in forma individuale, senza utilizzare gli spogliatoi e rispettando la distanza di almeno 2m.

Per attività individuale si intende l'attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto ([FAQ del Ministero del Sport](#) n. 3 e n. 29).

SPORT AGONISTICO (art. 18 comma 1): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)”– riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dal decreto e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

È responsabilità esclusivamente dell'associazione o società sportiva, e non del proprietario della struttura, sia accertare se e quali atleti possono allenarsi sia adottare gli specifici protocolli durante gli allenamenti.

È consigliabile che il Parroco ricordi in forma scritta, con una lettera oppure una email indirizzata al presidente dell'associazione sportiva, che quest'ultima si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte nella struttura, inclusa l'adozione di uno specifico Protocollo anti COVID-19.